

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, ha introdotto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità civile delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la **Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995** sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri e la **Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997** sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale pur restando formalmente diversa dalla stessa), a carico delle persone giuridiche (che di seguito verranno denominate "Enti" e/o "Ente") che, va ad aggiungersi alla responsabilità delle persona fisica che ha commesso materialmente i reati e che mira a coinvolgere nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse e/o vantaggio tali reati siano stati compiuti. La responsabilità prevista dal Decreto comprende **i reati commessi all'estero**, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui il reato è stato commesso.

Il Giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni che sono ascrivibili alla Società. Detto aspetto valutato unitamente al fatto che la normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie

previste per l'imputato anche alle aziende, fa sì che si possa sostanzialmente parlare di responsabilità penale delle aziende. Le sanzioni, applicabili alla Società, nella ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo alla Società medesima di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, **sono sia pecuniarie che interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.**

Quanto all'applicazione delle sanzioni pecuniarie il Decreto prevede un sistema di quote, il cui importo viene stabilito dal Giudice competente in relazione a determinati parametri, tra gli altri la gravità del fatto e il grado di responsabilità della Società.

Le sanzioni interdittive sono individuate nell'ordine seguente: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni e/o servizi. Le predette sanzioni, a richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano i gravi indizi di responsabilità della Società e il pericolo concreto di reiterazione del reato sono applicabili dal Giudice anche via cautelare. Sono, altresì, parimenti applicabili il sequestro preventivo (sui beni suscettibili di confisca) ed il sequestro conservativo (in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per eventuali crediti dello Stato, quali spese di giustizia e sanzioni pecuniarie).

2.2. REATI PER I QUALI E' PREVISTA LA RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA'

➤ I reati contro la Pubblica Amministrazione: malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.c), concussione

(art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) **(artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)**;

➤ I delitti informatici e trattamento illecito di dati, come previsto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7: documenti informatici (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici (art. 615 quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o a interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.) **(art. 24 bis D.Lgs. 231/01)**;

➤ I delitti di criminalità organizzata previsti e puniti dalla legge 94 del 2009: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.); Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);

delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della l. 18.04.1975 n. 110 (art. 40, comma 2 lettera a, numero 5, c.p.p.) **(art. 24 ter D.Lgs 231/01)** ;

- I delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453 ss. c.p.) così come previsto dal D.L. 350/01, convertito nella L. 409/01; la Legge 99 del 2009 ha esteso l'applicabilità del Decreto 231 anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) **(art. 25 bis D.Lgs. 231/01)**
- I delitti contro l'industria e il commercio previsti dalla legge 99/2009: turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 513 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.); illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) **(art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/01)** ;
- I reati societari previsti dal codice civile, in seguito al D.Lgs 61/02: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) false comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto

di interessi (art. 2629 bis c.c.); formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2632 c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.) (**art. 25 ter D.Lgs. 231/01**);

- I reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali, ai sensi e per gli effetti delle l. 7/03 recante "Rettifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 19 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (**art. 25 quater D.Lgs. 231/01**);
- I delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.), come previsto dalla legge 7/06 (**art. 25 quater 1 D.Lgs.231/01**);
- I delitti contro la personalità individuale previsti dal C.P.: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quinquies 1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 -bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) (**art. 25 quinquies D.LGS. 231/01**);
- I reati in materia di abusi di mercato ex artt. 184 e 185 D.Lgs 58/98) (**art. 25 sexies D.Lgs 231/01**);
- I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 589 e 590, terzo comma c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come previsti dalla legge 123/07 e dal D.Lgs 81/2008 (**art. 25 septies D.Lgs 231/01**);

- I delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (artt. 648, 648 bis, art. 648 ter 1 c.p.), così come previsto dal D.Lgs 231/2007 (**art. 25 octies D.Lgs. 231/01**);
- I delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla legge 22/04/1941 n. 633, ai quali l'applicazione del D.Lgs. 231/01 è stata estesa con la legge 99 del 2009 (**art. 25 novies D.Lgs 231/01**);
- Il delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.); così come previsto dalla legge 116 del 2009, art. 4 (art. 25 decies D.Lgs. 231/01);
- I reati ambientali, introdotti dal D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 e dalla legge 68/2015 (**art. 25 undcies D.Lgs. 231/01**);
- I reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e dalla legge 68/2015 (**art. 25 undecies D.Lgs 231/01**);
- Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286) introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 (**art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01**);
- i reati transnazionali previsti dal codice penale e da leggi speciali, come individuati dalla legge 146/06 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001;
- **Catalogo reati Aggiornamento al 22 gennaio 2020**
 - 1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001) - Art. modificato dalla legge 161/2017;
 - 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis D.lgs. 231/2001 Articolo aggiunto dalla legge n. 48 /2008; modificato dal D.Lgs n. 7 e 8 /2016 e dal D.L. 105/2019;

- 3) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter Dlgs 231/2001) art. aggiunto dalla L. N. 94/2009 e modificato dalla legge 69/2015;
- 4) Concussione, indiziona indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25 D.Lgs n. 231/2001) modificato dalla legge 190/2012 e dalla legge 3/2019;
- 5) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies Dlgs 231/2001 Legge 199/2016;
- 6) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato articolo aggiunto dal Dlgs 107/2018;
- 7) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. modificato 3/2018);
- 8) Reati ambientali (modifica introdotta dal D.Lgs 21/2018);
- 9) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. aggiunto dalla legge 39/2019);
- 10) Reati tributari (art. aggiunto dalla legge 157/2019)

3. SOGGETTI CUI E' ESTESA L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/01

- 1) Soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo della Società;
- 2) Persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti, intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione, anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata, come detto, alla vigilanza dell'azienda per cui agiscono;

Ai fini della configurabilità della responsabilità della società è necessario che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società medesima, con la logica conseguenza che la stessa risponde sia che l'autore del reato lo abbia commesso con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente della Società, sia che si riveli comunque vantaggioso per la Società. In detta ultima ipotesi, tuttavia, la responsabilità della Società resta esclusa se risulta che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello della Società.

4. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **modello di organizzazione e di gestione** idoneo a prevenire i reati delle specie di quello verificatosi ("Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un **Organo di Vigilanza** dell'Ente (di seguito "ODV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;

A tali requisiti devono aggiungersi, con riferimento ai reati commessi con violazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelli specificatamente dettati dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs.

81/08) secondo cui il Modello organizzativo deve essere tale da assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- 1) al rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- 2) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- 3) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- 4) alle attività di informazione dei lavoratori;
- 5) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- 6) alla acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di legge;

Il "Modello deve, inoltre, prevedere idonei sistemi di registrazione della avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte, nonché un'articolazione di funzioni tale da assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.